

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLE “OPERE DI FUNZIONALIZZAZIONE DELLE SERRE REALI GIÀ ORANGERIE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO I MUSEI REALI DI TORINO”.

Fonte di finanziamento: CIPE – Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, Piano stralcio Cultura e Turismo

CIG: 9449829595 - CUP: F12C16000730001

Il presente Disciplinare (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “*Codice dei Contratti*”).

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto dell’intervento denominato “**OPERE DI FUNZIONALIZZAZIONE DELLE SERRE REALI GIÀ ORANGERIE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO I MUSEI REALI DI TORINO**”.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*” o “*Centrale di Committenza*”), in qualità di Centrale di Committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Ministero della Cultura – Musei Reali di Torino (di seguito “*Ente Aderente*” o “*Stazione Appaltante*”), ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 37 e 38, co. 1 del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 15 gennaio 2020, e del successivo atto integrativo e modificativo del 21 gennaio 2022, corredata dai relativi allegati, conclusa tra l’Ente aderente ed Invitalia.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “*Piattaforma Telematica*”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, “*Portale*”).

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “*Contratto per l’utilizzo del sistema telematico*”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 145 e seguenti del Codice dei Contratti.

Alla presente gara si applicano le riduzioni dei termini ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. c), del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

ARTICOLO 1 - PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it>) nonché in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo.

Egualemente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it>) nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, **il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale**.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, **l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale**.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **€ 10.000,00** IVA esclusa.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI.

ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, **"RUP"**), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'arch. Annalisa Di Mase giusta determina di nomina prot.n. 0224506 del 25 luglio 2022.

Il Responsabile del procedimento dell'Ente Aderente (di seguito, **"RP"**) è l'arch. Filippo Luigi Stefano Masino giusta determina di nomina prot. n. 5050 del 30/11/2018.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono riportati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area **"MESSAGGI"** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area **"MESSAGGI"** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle **"OPERE DI FUNZIONALIZZAZIONE DELLE SERRE REALI GIÀ ORANGERIE PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA PRESSO I MUSEI REALI DI TORINO" – PRIMO STRALCIO** sulla base del progetto esecutivo, *sub* Allegato n. 1 al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 59, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato dal RP dell'Ente Aderente con verbale del 30 giugno 2022 e successivo verbale del 6 ottobre 2022 ed approvato dall'Ente Aderente con Decreto n. 9 dell'11 luglio 2022 e successivo Decreto n. 13 del 6 ottobre 2022.

Obiettivo dell'intervento è la riqualificazione del complesso delle Orangerie dei Musei Reali di Torino, composto da un sistema di padiglioni dotati di una propria organica unità. Per tale ragione la Stazione Appaltante, in considerazione della eventuale successiva disponibilità di risorse finanziarie occorrenti a integrare la copertura dell'intervento, ha la necessità di individuare un unico operatore, dotato di idonei requisiti, che possa assicurare un'omogenea e uniforme esecuzione dell'appalto.

Pertanto, il progetto esecutivo è stato suddiviso in due stralci:

- il primo stralcio, posto a base di gara, prevede l'esecuzione dei lavori relativi al padiglione di ponente, al padiglione centrale, al padiglione giardini e alle aree esterne; tali opere hanno carattere di autonomia funzionale, consentono la piena appaltabilità e il funzionamento rispetto agli obiettivi del progetto;

- il secondo stralcio riguarda le lavorazioni relative al padiglione di levante, la cui esecuzione la Stazione appaltante si riserva di affidare, in via opzionale e a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 106,

comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura.

La Stazione appaltante potrà esercitare l'opzione per l'affidamento del secondo stralcio entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori del primo stralcio.

Il mancato esercizio dell'opzione non determina per la Stazione appaltante alcuna responsabilità, azioni di richieste danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'aggiudicatario.

Si individuano di seguito sinteticamente le lavorazioni ricomprese nel primo stralcio:

Padiglione ponente:

- demolizione dei livelli soppalcati esistenti, del blocco ascensore e del relativo torrino in copertura;
- realizzazione di un nuovo solaio livellato alla quota +1.50 m e di un nuovo soppalco alla quota + 4.60;
- realizzazione di una nuova rampa disabili per garantire il collegamento con il Padiglione Territorio del Museo di Antichità al fondo del padiglione;
- realizzazione di un ascensore/montacarichi che permetta la movimentazione di tutte le opere del Museo Reale verso i laboratori di restauro con un percorso interamente coperto attraverso il padiglione del Territorio;
- realizzazione di una "cappottatura coibentante" e consolidamento delle murature esterne.

Padiglione centrale:

- conservazione dei solai strutturali esistenti con l'eccezione delle porzioni di collegamento con i soppalchi e le variazioni di livello presenti attualmente al piano terreno e al piano primo, in sostituzione dei quali si prevede la realizzazione di nuovi solai di completamento complanari;
- realizzazione di un foyer d'ingresso al piano terra;
- realizzazione di aule didattiche nei due piani soprastanti;
- demolizione delle due scale esistenti;
- realizzazione di un nuovo blocco scala compartimento di accesso a tutti i livelli;
- sostituzione in copertura dei due torrini di extra corsa degli ascensori non più utilizzati e realizzazione di due nuovi abbaini sul modello di quelli esistenti;
- demolizione di tutte le attuali tramezzature e sostituzione con nuove tramezzature;
- consolidamento e coibentazione delle pareti portanti esterne.

Padiglione giardini:

- rifacimento completo del solaio di copertura con la realizzazione di una nuova copertura a verde;
- rifacimento del solaio del piano terreno e dei relativi elementi di sostegno;
- sostituzione delle partizioni esterne con nuove vetrate;
- rifacimento del solaio del piano interrato su un unico livello e con vespaio aerato continuo;
- chiusura dei due cavedi interni attraverso la realizzazione di due patii vetrati a doppia altezza con vetrine espositive lungo tutti i lati;

- realizzazione di un nuovo vano scala di collegamento tra piano terra e piano interrato che conduce i visitatori dal foyer ai depositi visitabili nel patio di ponente;
- realizzazione di nuovi locali ad uso laboratorio di restauro e un nuovo blocco servizi igienici al piano interrato.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, la presente procedura non è stata suddivisa in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. L'appalto, sebbene composto, è stato pertanto concepito pensando ad una visione complessiva dei padiglioni delle Orangerie, attraverso un insieme organico di interventi finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione.

In conformità al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "**Capitolato**"), sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare, sono altresì compresi nell'appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessario, descritti negli elaborati del progetto posto a gara, comprensivi di relazioni specialistiche, elaborati grafici e computi estimativi finalizzati alla completa esecuzione delle opere come descritte nel Capitolato.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Comune di Torino, all'interno del quale sono ubicati i padiglioni dei Musei Reali, come meglio definito nei documenti del progetto esecutivo.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 45454100-5 – Lavori di restauro.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti oggetto del presente affidamento dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*".

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

L'importo dell'appalto, corrispondente all'importo dei lavori del primo stralcio, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € **10.032.616,66 (euro diecimilionitrentaduemilaseicentosedici/66)**, oltre IVA, ripartito come di seguito specificato:

Tabella n. 1

PRIMO STRALCIO			
N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	LAVORI A CORPO	€ 9.898.940,50	RIBASSABILE

2	ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 133.676,16	NON RIBASSABILE
	TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 10.032.616,66	

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € **9.898.940,50** (euro novemilioniottocentonovantottomilanovecentoquaranta/50).

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € **133.676,16** (euro centotrentatremilaseicentosestantasei/16).

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € **2.787.165,41** (euro duemilionsettecentottantasettemilacentosessantacinque/41) pari al **28,16%** dell'importo dei lavori soggetto a ribasso, ed è compreso nell'importo dei lavori di cui alla Tabella n. 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Come specificato all'articolo 4 che precede, l'importo contrattuale potrà essere modificato ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in conseguenza dell'affidamento dei lavori relativi al secondo stralcio.

L'importo totale dei lavori del secondo stralcio, comprensivo degli oneri della sicurezza è di € **1.593.880,00** (euro unmilionecinquecentonovantatremilaottocentottanta/00), oltre IVA, ripartito come di seguito specificato:

Tabella n. 2

SECONDO STRALCIO			
N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
3	LAVORI A CORPO	€ 1.497.678,85	RIBASSABILE
4	ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 96.201,15	NON RIBASSABILE
	TOTALE [3+4]	€ 1.593.880,00	

Pertanto, il valore massimo stimato della presente procedura, comprensivo delle eventuali modifiche contrattuali ex articolo 106, co. 1, lett. a) del Codice dei contratti, è pari a € **11.626.496,66** al netto di IVA ed altri oneri di legge, come riportato nella Tabella che segue:

Tabella n. 3

	N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO
PRIMO STRALCIO	1	LAVORI A CORPO	€ 9.898.940,50
	2	ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 133.676,16
	A	Sub-totale Primo Stralcio	€ 10.032.616,66
SECONDO STRALCIO	3	LAVORI A CORPO	1.497.678,85
	4	ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 96.201,15
	B	Sub-totale Secondo Stralcio	€ 1.593.880,00
		VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO [A+B]	€ 11.626.496,66

L'eventuale incremento sarà riconosciuto all'aggiudicatario della presente procedura agli stessi patti e condizioni di contratto, al netto della percentuale di ribasso offerta dal medesimo in fase di gara; tale percentuale di ribasso sarà applicata all'importo dei lavori di cui al punto 3 della Tabella che precede.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche "Regolamento"), nonché dell'articolo 146, co. 4, del Codice dei Contratti, e delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, i lavori relativi al primo stralcio (righe A) e quelli relativi al secondo stralcio (righe B) sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 4

Lavorazioni	Categoria	Importo (€)	Importo Oneri Sicurezza PSC (€)	Importo Tot. Categoria (€)	% sul Totale	Classifica	Qualificazione	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	A	€ 6.251.033,19	€ 84.414,50	€ 6.335.447,69	65,88%	VI	OBBLIGATORIA
		B	€ 1.243.860,67	€ 79.897,52	€ 1.323.758,19			
		A+B	€ 7.494.893,86	€ 164.312,02	€ 7.659.205,88			
Impianti termici e di condizionamento	OS28	A	€ 2.032.800,85	€ 27.451,12	€ 2.060.251,97	18,62%	IV	OBBLIGATORIA
		B	€ 98.161,38	€ 6.305,25	€ 104.466,63			
		A+B	€ 2.130.962,23	€ 33.756,37	€ 2.164.718,60			
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	A	€ 1.615.106,46	€ 21.810,54	€ 1.636.917,00	15,50%	IV	OBBLIGATORIA
		B	€ 155.656,80	€ 9.998,38	€ 165.655,18			
		A+B	€ 1.770.763,26	€ 31.808,92	€ 1.802.572,18			
TOTALE PRIMO E SECONDO STRALCIO		€ 11.396.619,35	€ 229.877,31	€ 11.626.496,66	100,00%			

I lavori sono classificati come di seguito:

- **Categoria OG2** - *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali* nella **Classifica VI**, il cui importo ammonta ad **€ 7.659.205,88** - **categoria prevalente a qualificazione obbligatoria**;
- **Categoria OS28** - *Impianti termici e di condizionamento* nella **Classifica IV**, il cui importo ammonta ad **€ 2.164.718,60** - categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;
- **Categoria OS30** - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi* nella **Classifica IV**, il cui importo ammonta ad **€ 1.802.572,18** - categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.

Si precisa che le lavorazioni sopra indicate relative alla categoria OS30 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 co. 1 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

Si precisa, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, co. 2, del Regolamento.

ARTICOLO 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5-bis, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a corpo.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 7 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (primo stralcio) è di **510 giorni (cinquecentodieci)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con risorse a valere sul CIPE – Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, Piano stralcio Cultura e Turismo.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un

consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti **specificando**, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 10.3.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la

presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “**DGUE**”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello *sub Allegato n. 4* al presente Disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito *link* sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “**PASSOE**” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

10.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento, ovvero:

- categoria prevalente a qualificazione obbligatoria **«OG2»** *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali*, nella **Classifica VI**, il cui importo ammonta a **€ 7.659.205,88**;
- categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **«OS28»** *Impianti termici e di condizionamento*, nella **Classifica IV**, il cui importo ammonta a **€ 2.164.718,60**;
- categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **«OS30»** - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*, nella **Classifica IV**, il cui importo ammonta a **€ 1.802.572,18**.

In riferimento alle categorie scorporabili **OS28** *Impianti termici e di condizionamento* e **OS30** *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*, ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità, per l'esecuzione di prestazioni nella Categoria **OG11** *Impianti Tecnologici*, può eseguire i lavori nelle predette categorie OS3, OS28 e OS30 per un importo complessivo dei lavori pari al valore della classifica posseduta.

Con riferimento alle medesime categorie scorporabili **«OS30»** e **«OS28»**, in mancanza dell'attestazione di qualificazione SOA come sopra indicato, nonché dell'attestazione SOA nella categoria OG11, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà fare ricorso al subappalto (cd. subappalto "qualificante" o "necessario") per le categorie **«OS30»** e **«OS28»**, e conseguentemente:

- indicare la parte di lavori che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione;
- possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **«OG2»** nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo delle categorie **«OS30»** e **«OS28»** per le quali non è posseduta la qualificazione, ai sensi dell'articolo 92, co. 1, secondo periodo, del Regolamento.

10.3 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l' informativa generale sul trattamento dei dati personali e l' informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all' articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l' informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *"Informativa Privacy"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell' articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 5) di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell' ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) di essere in grado di fornire, su richiesta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui all' articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 9) ai sensi dell' articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti dalla Centrale di Committenza nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;
- 10) di accettare che, ai sensi dell' articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l' appalto all' offerente che ha presentato l' offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all' articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 11) che, ai sensi dell' articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all' articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- 12) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l' esecuzione delle prestazioni oggetto dell' appalto;
- 13) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all' indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell' appalto resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;

- 14) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
- 15) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
- 16) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 17) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d. P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;
- 18) **Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:**
 - di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 19) **Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:**
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

10.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

10.4.1 Requisiti di ordine generale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni singola categoria, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%. **La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.**

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. **I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.**

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo misto**, la mandataria della sub-associazione orizzontale relativa alla categoria prevalente deve possedere la qualificazione per detta categoria con classifica adeguata a coprire almeno

il 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale nella categoria prevalente, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente. Con riferimento a ciascuna delle categorie scorporabili, la mandataria della sub-associazione orizzontale deve possedere la qualificazione con classifica adeguata a coprire almeno il 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante deve possedere la qualificazione per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo della categoria scorporabile, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

All'interno della sub associazione orizzontale per la categoria prevalente, la mandataria dell'intero raggruppamento deve possedere i requisiti della categoria prevalente in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti della stessa sub associazione orizzontale.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, nonché di consorzi stabili, di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento a ciascuna categoria:

- a) direttamente dal consorzio, se concorre in proprio; ovvero
- b) qualora il consorzio intenda indicare una o più consorziate esecutrici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, co. 2, e 148, co. 1 e 4, del Codice dei Contratti, direttamente dalla/e stessa/e consorziata/e esecutrice/i designata/e per l'esecuzione dei lavori.

Non è ammesso il ricorso al cosiddetto "cumulo alla rinfusa".

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del Regolamento.

10.4.3 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 10.3 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da **tutti** i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, **dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici**;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 11 – AVVALIMENTO E COOPTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti **NON** è ammesso.

Altresì **NON** è ammesso il ricorso all'articolo 92, co. 5, del Regolamento.

ARTICOLO 12 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale dell'appalto, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'“Allegato B – Schede tecniche”.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nei seguenti casi:

a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile *pro quota* tra ciascuno dei soggetti certificati;
- iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantaper cento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di “microimpresa” ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate all'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata a **Invitalia S.p.A.**;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la **dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore dell'Ente Aderente "MiC – Musei Reali di Torino"**, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 93, co. 6 del Codice dei Contratti; mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a favore di **Invitalia**, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura. In tale caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell'Ente Aderente "**MiC – Musei Reali di Torino**", valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 14 - POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima del verbale di consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari a € **1.500.000,00**.

In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nell'articolo 35 del Capitolato.

ARTICOLO 15 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, il sopralluogo non è previsto.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito.**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

ARTICOLO 18 - PRESENTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato 5 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare la documentazione di seguito descritta.

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE, *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui

procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie concretamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00** (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE**). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato

alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. GARANZIA PROVVISORIA, SCHEDA TECNICA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
 - a) **in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato**.

H. Contributo all'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 5

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		<p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</p>	ALLEGARE
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	ALLEGARE
H	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.

18.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di **operatore economico singolo**, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di **R.T.I. o consorzi ordinari costituiti**, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di **R.T.I. o consorzi ordinari costituendi**, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di **consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane**, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

18.2.1 Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, ossia i documenti, indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 19 (Tabella n.10).

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere composta da una Relazione Unica, suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Tabella n. 6

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLI (rif. Criterio)	PARAGRAFI (rif. Sub Criterio)	N. MAX PAGINE escluso copertina e indice (se presenti)	Limiti editoriali
Capitolo A - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITÀ REALIZZATIVA Il Capitolo dovrà illustrare la proposta atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione del cantiere e a dettagliare l'organizzazione che si intende adottare in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione del criterio A.	A.1	Elaborato descrittivo 15	<u>Elaborato descrittivo:</u> - Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
	A.2		
Capitolo B - PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI Il Capitolo dovrà illustrare la proposta atta a garantire un miglioramento funzionale dell'opera in termini prestazionali, nel rispetto delle indicazioni progettuali poste a base di gara. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione del criterio B.	A.3	Elaborato grafico 7	<u>Elaborato grafico:</u> - Formato A3
	B.1		
	B.2		
	B.3		
	B.4		

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLI (rif. Criterio)	PARAGRAFI (rif. Sub Criterio)	N. MAX PAGINE escluso copertina e indice (se presenti)	Limiti editoriali
Capitolo C – CRITERI PREMIANTI			
Nel Capitolo il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta o, in alternativa, fornire l'indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.) in relazione alle attestazioni del criterio D	C.1 C.2 C.3	—	- Formato A4/A3
		TOT. 22 + CERTIFICAZIONI (escluso copertina ed indice se presenti)	

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 22);
- recare in ciascuna pagina il CIG, i CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo sopra indicato per l'intera relazione (22 pagine + certificazioni) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti.

Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Centrale di Committenza/Stazione Appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni.

Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente non possono comportare:

- modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore;

- modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto, da normativa di legge e specifiche dei capitolati tecnici allegati al progetto definitivo;
- modifiche delle caratteristiche tipologiche delle opere d'arte principali;
- opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo a base d'asta;
- livelli di sicurezza inadeguati;
- violazione delle norme vigenti.

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:

- eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione del progetto definitivo a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione definitiva a base di gara.

L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 7

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA (ed eventuali certificazioni)	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

18.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. **a pena di esclusione**, inserire nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n.9;
- ii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, **che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"**, **che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto; tale valore dovrà essere, altresì, coerente con i giustificativi di seguito riportati al successivo punto C.;
- iv. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. Tale dichiarazione dovrà essere resa **a pena di esclusione**;
 - c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite:

- il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica**). A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

- servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l’operatore economico può comprovare l’avvenuto pagamento mediante l’utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell’operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

C. GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera indicato nell’offerta di cui al precedente punto A., n. iii, mediante la compilazione dell’**Allegato n. 6** al presente Disciplinare, che dovrà essere presentato all’interno della busta economica, corredato delle Tabelle parametriche prese a riferimento. Non occorre che il file sia firmato digitalmente.

Si precisa che il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite Tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni. Tuttavia, in caso di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente”, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per “produttività eccezionali” si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra a prescindere dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	COMPILARE A VIDEO E FIRMARE DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI STESSI. IN CASO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

18.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato n. 5 "Guida alla presentazione dell'offerta"

ARTICOLO 19 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

In particolare, il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 9

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10
	TOTALE	100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 10

ID.	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA			
A	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITÀ REALIZZATIVA		
	<p><i>Con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara e alla natura dei luoghi, il concorrente dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione del cantiere e a dettagliare l'organizzazione che intende adottare in caso di aggiudicazione dell'appalto.</i></p> <p><i>In particolare, dovrà essere fornito un chiaro confronto tra le soluzioni proposte e quanto previsto nel Piano di Sicurezza e coordinamento posto a base di gara.</i></p> <p><i>La documentazione presentata dal concorrente dovrà consentire la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.</i></p> <p><i>La documentazione tecnica sarà valutata con riguardo agli specifici elementi sottoelencati.</i></p>		45
A.1	Organizzazione del cantiere e gestione delle interferenze		
	<p>Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio i criteri e le misure che intenderà adottare per mitigare l'impatto dei lavori e minimizzare le interferenze al perimetro del cantiere.</p> <p>La documentazione sarà valutata rispetto ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione degli spazi e delle attrezzature di cantiere all'interno dell'area verde lungo Corso Regina Margherita, • organizzazione dell'accessibilità all'area di cantiere e della movimentazione di materiali e mezzi nell'area, anche tenendo conto dell'operatività dei depositi di Materiale Archeologico adiacenti all'area di cantiere; • organizzazione delle fasi lavorative, intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee; • attuazione di misure per la sicurezza e la sorveglianza del cantiere anche ai fini antintrusione all'area dei Giardini Reali Inferiori. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che daranno dimostrazione delle misure più efficaci volte ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie connesse al sito di intervento, nonché la protezione del cantiere da rischi di effrazione e indebite intromissioni.</p>	20	
A.2	Comunicazione e divulgazione delle attività del cantiere		
	<p>Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta relativa all'attuazione di misure di comunicazione allo scopo di informare la cittadinanza sulle attività del cantiere e sullo stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Si dovranno indicare le modalità e le strumentazioni informatiche/multimediali che saranno utilizzate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mitigazione dell'impatto visivo del cantiere, in particolar modo verso i Giardini Reali Superiori aperti al pubblico; • l'informazione al pubblico sul lato di Corso Regina Margherita; • l'acquisizione e l'elaborazione di contenuti di valorizzazione del cantiere per i canali informativi dei Musei Reali. <p>Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che prevedano forme e modalità di comunicazione più efficaci e di impatto ai fini della più larga diffusione e divulgazione delle attività in corso d'opera.</p>	15	

A.3	Gestione ambientale del cantiere			
	<p>Il concorrente dovrà illustrare, con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal progetto a base di gara e alla peculiarità dei luoghi, le misure che intenderà adottare al fine di contenere il disagio ambientale e ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo dei lavori, nonché di poter valutare l'impatto del cantiere sull'ambiente in tema di emissioni di CO2.</p> <p>In particolare, l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza agli obiettivi suindicati evidenziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni; • le misure adottate per l'abbattimento delle polveri; • la massimizzazione del riutilizzo e riciclo dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione; • le misure di efficientamento nell'uso dell'energia nel cantiere. <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri al meglio l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni poste in essere ai fini del contenimento dell'impatto ambientale del cantiere, anche in termini di riduzione di emissioni.</p>	10		
B	PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI			
	<p><i>Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta, atta a garantire un miglioramento funzionale dell'opera in termini prestazionali, nel rispetto delle caratteristiche progettuali poste a base di gara e della normativa vigente.</i></p> <p><i>All'interno della documentazione dovrà essere fornito un chiaro confronto tra quanto offerto e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.</i></p> <p><i>La documentazione sarà valutata con riguardo agli specifici elementi di seguito illustrati.</i></p>			
B.1	Soluzioni tecniche migliorative relative ai controsoffitti			
	<p>Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle caratteristiche previste nel progetto esecutivo a base di gara, la propria proposta relativa al miglioramento prestazionale ed estetico dei controsoffitti dei Padiglioni e della zona Bar, con particolare riferimento all'ottimizzazione e all'incremento delle prestazioni acustiche.</p> <p>Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che, attraverso la maggiore qualità prestazionale ed estetica dei materiali proposti, garantiscano la compatibilità con le soluzioni architettoniche esistenti e la maggiore durabilità nel tempo, riducendo gli oneri manutentivi per la Stazione Appaltante.</p>	13	39	
B.2	Soluzioni tecniche migliorative relative ai sistemi oscuranti			
	<p>Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle caratteristiche previste nel progetto esecutivo a base di gara, la propria proposta migliorativa relativa ai sistemi oscuranti delle vetrate del Padiglione Giardini, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzazione delle caratteristiche oscuranti/filtranti rispetto alla radiazione UVA attraverso tecnologie di tendaggi mobili; - meccanismi di apertura e regolazione. <p>Sarà attribuito maggior punteggio alle offerte che dimostrino come le soluzioni previste garantiscano migliore resa estetica e maggiore durabilità nel tempo, riducendo gli oneri manutentivi per la Stazione Appaltante.</p>	10		
B.3	Soluzioni tecniche migliorative relative alla protezione delle murature facciavista			
	<p>Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle caratteristiche previste nel progetto esecutivo a base di gara, la propria proposta migliorativa relativa alla protezione delle</p>	10		

	<p>murature facciavista dei Padiglioni mediante l'utilizzo di materiali e tecnologie volte all'incremento prestazionale delle superfici esposte agli agenti atmosferici, con particolare riferimento alla riduzione dei fenomeni di degrado.</p> <p>Sarà attribuito maggior punteggio alle offerte che dimostrino come le soluzioni previste garantiscano migliore resa estetica e maggiore durabilità degli interventi nel tempo, riducendo gli oneri manutentivi per la Stazione Appaltante.</p>		
B.4	Minimizzazione dei costi di gestione e manutenzione degli impianti		
	<p>L'operatore dovrà illustrare, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, le proposte riguardanti le metodologie operative e le migliorie tecniche e tecnologiche volte alla riduzione dei costi gestionali e manutentivi post-intervento, da perseguire attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti e la riduzione dei consumi globali.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si privilegeranno soluzioni atte a migliorare l'integrazione tra i diversi sistemi impiantistici, esistenti e di progetto, al fine di agevolare la gestione di tutta la rete impiantistica e contenere le spese per le forniture e la manutenzione ordinaria.</p> <p>La documentazione presentata dal concorrente dovrà consentire la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, in riferimento alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione, nonché alla massimizzazione dell'efficienza energetica.</p>	6	
C	CRITERI PREMIANTI		
C.1	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001 PRESENTE = 2; NON PRESENTE = 0		
	<p>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo qualora l'operatore economico risulti in possesso della rispettiva certificazione/attestazione in corso di validità.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>	2	
C.2	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 PRESENTE = 2; NON PRESENTE = 0		6
	<p>Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.</p> <p>Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p>	2	

	Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo qualora l'operatore economico risulti in possesso della rispettiva certificazione/attestazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno una consorziata esecutrice indicata.		
C.3	Possesso di Certificazione SA 8000 (Social Accountability) PRESENTE = 2; NON PRESENTE = 0		
	Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno una consorziata esecutrice indicata.	2	
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C)		90	90
OFFERTA ECONOMICA			
D	RIBASSO PERCENTUALE	10	
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D)		100	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i= Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

W_i= Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Si precisa che per determinare i coefficienti **V_{ai}** occorre distinguere tra:

- 1) coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche relative ai punti A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4)
- 2) coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa/tabellare** (offerte tecniche relative ai punti C.1, C.2, C.3);

1) Per quanto riguarda i coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche relative ai punti A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto	0.1

	nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4)

2) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa/tabellare relativi ai sub-criteri C.1, C.2, C.3, essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione degli "Elementi di valutazione e criteri motivazionali" relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio D.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**MESSAGGI**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nell'area dedicata all'Avviso Pubblico della presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**MESSAGGI**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nell'Allegato n. 5 "*Guida alla presentazione dell'offerta*".

ARTICOLO 21- SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà della Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 22 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>

ARTICOLO 23 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in

modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituirà in seduta pubblica in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, co. 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, come da ultimo modificato dall'articolo 52, co. 1, lett. a), sub. 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla "Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici" di Invitalia e alla policy aziendale "Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici", secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da n. 3 membri (a cui si aggiungeranno altrettanti membri supplenti), di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

In particolare, i due membri componenti della commissione verranno scelti, con sorteggio, da una rosa di esperti fornita dalla Stazione Appaltante.

La Centrale di Committenza pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari, di regola, lavoreranno a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- II. in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- III. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- II. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- III. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- IV. in seduta pubblica, all'apertura dell'offerta tempo e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- V. nella medesima seduta pubblica, all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La Commissione, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 18.3.a OFFERTA ECONOMICA e nell'Allegato n. 5 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte

che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Verifica dei costi della manodopera

Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, di cui all'articolo 18.3.c che precede, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del Codice dei Contratti, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla presente procedura:

- I. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
 - c) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse;
- II. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:

- a) in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
- III. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- IV. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- V. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, co. 5, lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. c), sub 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 88, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui all'articolo 88, commi 4-bis e 4-ter del citato Decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, co. 5, lett. a) del Codice dei Contratti.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di applicare l'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020), come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 24 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. 3 componenti, con le modalità e per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, che saranno allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, al progetto esecutivo.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti Utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito [web https://ingate.invitalia.it](https://ingate.invitalia.it):

ALLEGATO 1. Documentazione Progettuale;

- ALLEGATO 2.** Capitolato Speciale d'Appalto;
- ALLEGATO 3.** Schema di Contratto;
- ALLEGATO 4.** Documento di gara unico europeo (DGUE);
- ALLEGATO 5.** Guida alla presentazione dell'offerta;
- ALLEGATO 6.** Tabella costi manodopera.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Annalisa Di Mase

Documento sottoscritto con firma digitale da ANNALISA DI MASE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.